

PD 230/2018

DD 199 del 13 giugno 2018

Oggetto: Modifiche ed integrazioni ai criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani definiti con DGC 119/2011 e DGC 8/2012. Abrogazione e contestuale sostituzione dell'allegato A.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Città sostenibile, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate,

RICHIAMATA la Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che disciplina ancora la materia delle assimilazioni dal punto di vista qualitativo: le sostanze assimilabili sono quelle elencate al punto 1.1.1.;

PREMESSO CHE

in base all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti vengono classificati urbani se prodotti dalle utenze principalmente domestiche e speciali se prodotti da utenze esclusivamente non domestiche;

per quota parte dei rifiuti speciali sussiste il principio di assimilabilità che ne permette l'inclusione nei circuiti dedicati ai rifiuti urbani sulla base di specifici criteri;

la vigente legislazione in materia di rifiuti (D.lgs 152/2006) prevede che:

- i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani debbano essere definiti da apposito provvedimento dello Stato, ex art. 195, comma 2, lettera e);
- l'assimilazione può operare solo attraverso una delibera comunale, ex art. 198, comma 2, con il quale si stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;

la mancata emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente che avrebbe dovuto individuare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali edei rifiuti urbani, previsto dall'art. 195, comma 2 del D.Lgs 152/2006, fa sì che l'unica disciplina a cui oggi è possibile fare riferimento sia la deliberazione interministeriale del 27.7.1984 emessa in attuazione dell'art. 5 del DPR n. 915/1982;

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio approvato con DCC n. 149/2010 e l'art. 9 che demanda alla Giunta Comunale la fissazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali in attesa del regolamento ministeriale di cui agli artt. 195 comma 2 lettere e) del D.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO CHE attraverso l'assimilazione e i suoi criteri si legittima il prelievo TARI;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale (IUC) – Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con DCC n. 54 del 23 giugno 2014 e ssmmii;

VISTE le DGC n. 119/2011 e DGC n. 8/2012 con le quali il Comune di Venezia ha disposto e modificato in quantità i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;

CONSIDERATO CHE

le attività di pesca commerciale, la molluschicoltura/mitilicoltura e la piscicoltura contribuiscono alla produzione di rifiuti marini solidi quando gli attrezzi da pesca (lenze, reti, nasse, ecc.) vengono accidentalmente persi o volontariamente smaltiti in mare;

si stima che le reti dismesse abbandonate negli oceani si aggirino a circa 640.000 t (il 10% dei rifiuti presenti in mare);

la Strategia europea per la plastica nell'economia circolare COM(2018)28 finale evidenzia le iniziative volte a ridurre i rifiuti marini generati da fonti marittime con speciale riferimento ad azioni volte a sviluppare misure per ridurre la perdita o l'abbandono delle attrezzature da pesca in mare;

nel Comune di Venezia operano imprese di pesca e di allevamento molluschi e le stesse sono concentrate nelle isole di Pellestrina, S. Piero in Volta, Burano e Giudecca;

i rifiuti prodotti dalle attività di pesca sono prevalentemente costituiti da:

- reti da posta o passive,
 - trappole e gabbie (nasse da seppie e da crostacei);
 - reti da traino o attive (strascichi vari, reti volanti e reti con cassa);
 - rifiuti della pesca (calze per mitili, corpi morti, cordame, esche artificiali);
- composti prevalentemente da materiale plastico (poliestirene espanso, polietilene ad alta densità, nylon, polipropilene, poliestere espanso...), lega di piombo, stagno, acciaio, ferro;

RITENUTO opportuno procedere all'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività di pesca, per la definizione di una quantità massima di 300 t/anno, come individuati e secondo le modalità contenute nell'allegato prospetto A, parte integrante della presente delibera;

RICHIAMATO l'allegato A, allegato alla DGC n. 119/2011, così come modificato dalla DGC 8/2012 che individua l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli della civile abitazione che sono assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 156/2006 e secondo i criteri stabiliti dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, al punto 1.1.1.;

CONSIDERATO CHE inoltre che in suddetto elenco sono riportati i rifiuti vegetali (codice CER 200201) prodotti dal soggetto che abbia effettuato in regime di impresa la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore, per una quantità massima di 30 t/anno per ciascun soggetto che ha stipulato convenzione;

ATTESO CHE

il limite quantitativo è considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio;

nel corso di questi anni è stato constatato che la produzione media di rifiuti vegetali prodotto dai soggetti che, in regime di impresa, effettuano la manutenzione del verde supera notevolmente la quantità massima stabilita in delibera pari a 30 t/anno;

è stato verificato con il soggetto gestore del servizio VERITAS spa l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, dei rifiuti prodotti dalle attività di pesca/molluschicoltura e dei rifiuti vegetali prodotti anche in regime di impresa previa convenzione con il soggetto gestore;

DATO ATTO CHE

nel definire la proposta di integrazione tipologia e modifica delle quantità ai criteri di assimilabilità si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;

la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:

1) sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;

2) il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato A al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;

3) sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

DATO ATTO CHE

l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti, così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimi" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99, in corrispondenza e al di sotto della quale i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani;

il limite quantitativo, ove espressamente indicato, deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio;

RITENUTO opportuno integrare e modificare l'allegato A alla DGC n. 119/2011, così come modificato dalla DGC 8/2012, e stabilire che il presente allegato A sostituisce il precedente qui richiamato;

SENTITO il Gestore dei servizi, VERITAS s.p.a.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tutela e Benessere Ambientale e del Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESO che la Deliberazione è stata proposta dal Settore Tutela e Benessere Ambientale;

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento;

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Venezia;

la L.R. n.52/2012;

la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1;

il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;

il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- di integrare l'elenco relativo ai rifiuti speciali assimilati agli urbani riportato nell'Allegato A alla DGC n. 119/2011, così come modificato dalla DGC 8/2012, con "i rifiuti prodotti dalle attività di pesca/molluschicoltura costituiti da materiale plastico e metalli;
- di stabilire che la quantità massima per l'assimilabilità dei rifiuti vegetali ai rifiuti urbani prodotti dal soggetto che abbia effettuato la manutenzione del verde in regime di impresa, previa convenzione con il soggetto gestore, così come definito dalla DGC 119/2011 e DGC 8/2012, passa da 30 t/anno a 50 t/anno per ciascun soggetto che ha stipulato la convenzione;
- di stabilire che l'assimilazione per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ove non espressamente specificato, avviene secondo la produttività specifica dei rifiuti così come individuata dai coefficienti "potenziale di produzione massimo" (Kd max) per categoria produttiva riportati nell'Allegato 1 del Dpr 158/99;
- di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore della presente deliberazione si intende abrogato e sostituito l'allegato A alla DGC 119/2011, così come modificato dalla DGC 8/2012, con il presente;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Nessuna spesa a carico dell'Amministrazione